

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5084 del 19/12/2016
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59.2013 relativa alla Azienda Agricola GUIDI GIANFRANCO per attività di Azienda agricola e attività vitivinicola, sita in via Bolsenda, 24.3 40033 Casalecchio di Reno (Bo)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5227 del 16/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **Azienda Agricola GUIDI GIANFRANCO per attività di Azienda agricola e attività viti-vinicola, sita in via Bolsenda, 24/3 40033 Casalecchio di Reno (Bo)**

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla Azienda Agricola GUIDI GIANFRANCO per attività di Azienda agricola e attività viti-vinicola, sita in via Bolsenda, 24/3 40033 Casalecchio di Reno (Bo) che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Rinnovo Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche sul suolo mediante subirrigazione.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;

5. Obbliga la Azienda Agricola GUIDI GIANFRANCO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La Azienda Agricola GUIDI GIANFRANCO, C.F. GDUGFR49R28A944V P.I. 01679931202 con sede legale in via Bolsenda, 24/3 40033 Casalecchio di Reno (Bo) per l'impianto sito a Casalecchio di Reno in via Bolsenda, 24/3 ha presentato, nella persona di se medesimo, Guidi Gianfranco, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola GUIDI GIANFRANCO la sottoscrizione e la presentazione della pratica al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 16/06/2016 al P.G.n. 18642 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 4 commi 1 e 7, per lo scarico di acque reflue in superficie, il S.U.A.P. Casalecchio di Reno, in data 26/06/2016 con Prot. 19882 trasmette l'istanza ad ARPAE protocollata con PGB0/201611899 del 28/06/2016.
- In data 04/07/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 20519/2016.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00.

Bologna, data di redazione 16/12/2016

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE-SAC
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

AUA Impianto della Azienda Agricola GUIDI GIANFRANCO
via Bolsenda, 24/3 40033 Casalecchio di Reno

ALLEGATO A

matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche sul suolo mediante subirrigazione di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico esistente, sul suolo, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dall'attività di vinificazione di modeste e limitate dimensioni previo trattamento di sedimentazione e successiva subirrigazione in terreno di proprietà.

Nello stesso impianto di subirrigazione confluiscono, dopo trattamento primario con fossa biologica, anche le acque reflue domestiche provenienti dalla civile abitazione.

Prescrizioni

- 1) Considerata la consistenza dell'attività svolta, la classificazione e le caratteristiche delle acque reflue da essa generate (notevolmente inferiori a 50 A. E.), lo scarico, che eccezionalmente può confluire in acque superficiali in uscita dalla condotta disperdente, non è soggetto a limiti di accettabilità ai sensi del punto 4.7-IV della DGR 1053/2003 ma solo a prescrizioni impiantistiche e gestionali;
- 2) Il titolare dello scarico deve garantire che:
 - Sia effettuata periodica pulizia del sistema di trattamento presente, con asportazione del fango di supero (almeno una volta all'anno) dalla vasca di sedimentazione nonché dalla fossa biologica, da eseguirsi a cura di ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - sia effettuato il periodico controllo della funzionalità del sistema di dispersione al fine di prevenire ristagni, impaludamenti, emanazione di cattivi odori o altri inconvenienti ambientali;
 - sia effettuata la periodica pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque di lavaggio della cantina garantendo che tali pozzetti siano resi sempre accessibili e mantenuti in buono stato;
 - lo scarico (impianto trattamento reflue e zona interessata dalla dispersione per subirrigazione) ed i luoghi dai quali hanno origine le acque reflue scaricate siano resi sempre accessibili ai soggetti incaricati dei controlli fornendo loro, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- 3) Nel caso di modifiche quali-quantitative degli scarichi originati ovvero per diversa destinazione, ampliamento e/o ristrutturazione sostanziale degli edifici, il titolare dello scarico dovrà provvedere all'adeguamento del sistema di trattamento alle disposizioni regionali (DGR 1053/2003 ed eventuali ss.mm.ii.) in materia di scarichi di acque reflue;
- 4) Il titolare dello scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o trattamento delle acque;
- 5) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la

qualità dello scarico, il titolare dello scarico ed il gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici aqtti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'episodio inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata;

Pratica Sinadoc 20519/2016

Documento redatto in data 16/12/2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.